SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1181-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE AJELLO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 APRILE 1978

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto, relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo e Scambi di Note, firmati al Cairo il 29 aprile 1975

Comunicata alla Presidenza il 31 luglio 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge riguarda la ratifica dell'Accordo italo-egiziano per la promozione e la protezione di investimenti, da parte di cittadini (*nationals*) o società di un paese contraente, nel territorio dell'altro paese.

A tal fine — come l'Accordo prevede — sia gli investimenti, sia le persone fisiche e giuridiche che li effettuano non riceveranno, da parte del paese che li ospita, un trattamento meno favorevole di quello che esso riserva ai propri investimenti, ai propri cittadini, alle proprie imprese o ai paesi terzi; salvo naturalmente, quanto ai privilegi derivanti dall'appartenenza ad unioni doganali, Mercato comune, zone di libero scambio.

Per la sicurezza degli investimenti è previsto che nessuna espropriazione potrà essere effettuata dal paese ospitante, eccetto che nel caso di pubblico interesse e dietro compenso. Tale compenso dovrà rappresentare il valore effettivo dell'investimento calcolato a prezzo di mercato, dovrà essere liquidato in valuta convertibile, e dovrà essere trasferibile e tempestivo (il testo dell'Accordo dice che « dovrà essere versato senza indugi », e il Protocollo chiarisce che con tale termine deve intendersi « il periodo di tempo normalmente necessario per il completamento delle formalità inerenti al trasferimento »).

Parimenti l'Accordo prevede un indennizzo per le perdite subite a causa di guerra, conflitto armato o altri incidenti. Tale indennizzo non potrà essere inferiore a quello concesso a cittadini e società del paese ospitante nel cui territorio la perdita è stata subita.

In ogni caso, a tutta questa materia verrà applicata la clausola della Nazione più favorita.

L'Accordo garantisce la piena disponibilità e il diritto di trasferimento di profitti, *royalties* e somme attinenti all'investimento, come rate in restituzione di prestiti, spese di amministrazione, fondi aggiuntivi eccetera.

Il paese ospitante ha altresì l'obbligo di riconoscere la surroga nei diritti creditori derivanti da un rapporto di assicurazione in relazione ai danni, sempre che il pagamento sia stato effettuato con tale assicurazione, limitatamente alla misura di tale pagamento e nell'ambito dei diritti dell'investitore.

Tutte le disposizioni che ho ricordato si intendono vincolanti salvo il caso di accordi più favorevoli all'investitore negoziati direttamente fra le parti.

Le eventuali controversie vengono regolate in sede intergovernativa. Nel caso in cui tale sede si riveli incapace di dirimerle, è prevista la costituizone di un tribunale di arbitrato per la cui composizione sono previsti termini perentori. Trascorsi infruttuosamente tali termini la parte interessata potrà invitare il Presidente della Corte internazionale di giustizia a provvedere alla nomina del tribunale arbitrale.

L'Accordo, che è indipendente dalla esistenza di relazioni diplomatiche o consolari fra i paesi contraenti, entra in vigore tre mesi dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

Esso ha la durata di cinque anni e si rinnova automaticamente ogni cinque anni, a meno che uno dei contraenti non lo denunci per iscritto un anno prima della sua scadenza. In tale caso l'Accordo continuerà a produrre i suoi effetti per altri cinque anni a protezione degli investimenti in corso e limitatamente ad essi.

L'Accordo è corredato da un Protocollo aggiuntivo e da Note.

Il Protocollo, in otto punti, dà una interpretazione autentica delle clausole dell'Accordo che potrebbero prestarsi ad equivoci e le esplicita in dettaglio.

Di particolare rilievo appare il punto 1, nel quale è previsto che una delle parti può assoggettare gli investimenti ad una precedente approvazione formale.

In tale caso l'investimento sarà protetto dall'Accordo dal momento della concessione del documento di ammissione che, per quanto riguarda la Repubblica araba di Egitto, sarà rilasciato dalla *General Authority for Arab and Foreign Investments and Free Zones*.

Nelle Note si stabilisce che la Repubblica araba di Egitto applicherà provvisoriamente l'Accordo a partire dalla data della firma e concederà i permessi necessari ai cittadini italiani che in relazione agli investi-

menti previsti nell'Accordo desiderino entrare, soggiornare e prestare la loro opera nella Repubblica araba di Egitto.

Il testo di base usato per la stesura dell'Accordo è la legge egiziana n. 43 del 1974 sugli « investimenti arabi ed internazionali e sulle zone franche », che è stato lo strumento legislativo con il quale il Governo egiziano ha cercato di dare maggiore impulso agli investimenti arabi ed internazionali anche attraverso iniziative triangolari con capitali arabi forniti dai Paesi dell'OPEC e tecnologia europea.

A questa logica si ispira l'Accordo italo-egiziano che si è preoccupato di venire incontro alle esigenze egiziane in termini di sviluppo delle relazioni bilaterali e di garanzie da offrire alle iniziative delle nostre imprese. In tal senso oltre che sul piano economico l'Accordo appare valido anche sul piano politico perchè promuove le iniziative dell'Italia nel campo della cooperazione allo sviluppo in un'area alla quale il nostro Paese per ragioni storiche e geografiche è particolarmente interessato.

Per tutte queste ragioni la 3ª Commissione raccomanda voto favorevole.

AJELLO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto, relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo e Scambi di Note, firmati al Cairo il 29 aprile 1975.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 12 dell'Accordo stesso.